



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SGAMBATI | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RANALDI | ALESSANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ARGILLA | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7/2017
depositato il 12/01/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20141T00, TRIB.ERARIALI 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LA SPEZIA

proposto dai ricorrenti:

19135 LA SPEZIA SP

difeso da:

VIA

difeso da:

SP

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 7/2017

UDIENZA DEL

13/11/2017 ore 09:00

N°

24

PRONUNCIATA IL:

13.11.17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29.01.18

Il Segretario

Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato, _____ impugna l'avviso di liquidazione imposta sostitutiva relativo all'anno 2014. Deduce motivi in fatto e diritto a sostegno del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Il ricorso è fondato, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte regolatrice, secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 convertito nella l. n. 75 del 1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente possieda un alloggio concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicché l'inidoneità dell'alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Sez. 5, Sentenza n. 2278 del 05/02/2016, Rv. 638911).

Nel caso in disamina il ricorrente ha fondatamente dimostrato di avere diritto - contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio - alla agevolazione "prima casa", in relazione all'immobile acquistato il 23.4.2014 con contestuale atto di mutuo, in quanto l'altro immobile da lui già posseduto (vale a dire quello censito al catasto al fg. _____, part. _____ sub 5, Via dello _____, vani 3,5) è idoneo ad essere abitato da una sola persona, mentre il nucleo familiare del _____ è composto da tre persone (lui, la compagna _____ e la figlia). Si tratta, dunque, di un alloggio concretamente non idoneo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare, come attestato dalla prodotta documentazione della ASL n. 5 e dell'Ufficio tecnico del Comune della Spezia, in cui è accertato che il detto appartamento è idoneo ad essere abitato da una sola persona, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il rilievo è assorbente delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento amministrativo impugnato, che deve pertanto essere annullato. La novità e controvertibilità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese fra le parti.

P.Q.M.

- Annulla l'avviso di liquidazione impugnato.
- Compensa le spese.

La Spezia, 13 novembre 2017

Il Giudice est.

Alessandro Ranaldi



Il Presidente

Giovanni Sgambati

